

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO impianto ubicato in via Ferruccio Parri n. 46 nel Comune di Luzzara
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6169 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 32434/2018

**AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" - impianto ubicato in via Ferruccio Parri n. 46, nel Comune di Luzzara.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16 comma 3 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";

Visto il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Scrivente con atto n. DET-AMB-2016-2332 del 14/07/2016 e modificata con atto successivo n. DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018 nei confronti della medesima Ditta **SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO** avente sede legale ed impianto in **Ferruccio Parri n. 46** in Comune di Luzzara, Provincia di Reggio Emilia, inerente l'attività di recupero rifiuti inerti (rifiuti speciali non pericolosi);

Vista la comunicazione della Ditta **SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO** avente sede legale ed impianto in **Ferruccio Parri n. 46** in Comune di Luzzara, Provincia di Reggio Emilia, inerente l'attività di recupero rifiuti inerti (rifiuti speciali non pericolosi), di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (EER 170302), acquisita agli atti di ARPAE con PGRE/2018/14397 del 30/10/2018 e successive integrazioni,

acquisite agli atti di ARPAE con prot. n. PG/2019/150855 del 01/10/2019, chiarimenti relativi alla gestione e planimetria, e prot. n. PG.185628 del 03/12/2019, chiarimenti sui quantitativi di rifiuto oggetto di gestione;

Preso atto che la comunicazione è relativa al trattamento e recupero di rifiuti di conglomerato bituminoso in recepimento del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e, a tale scopo, la ditta illustra la gestione del rifiuto avente codice EER 170302 ed aggiorna le aree indicate in planimetria, tenuto conto delle citate nuove disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata;

Considerato che le modifiche sopra proposte non interessano modifiche alle operazioni di recupero rifiuti, né valori soglia dei quantitativi di rifiuti, né determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero un potenziamento, dell'impianto ed altresì si ritiene che le stesse modifiche non siano tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto, non debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 smi;

Ritenuto su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse Rifiuti ed Effluenti, che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, in recepimento del DM 69/2018;

### **determina**

1) di approvare la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13, presso l'impianto della ditta **"SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO"** ubicato in Comune di Luzzara – via Ferruccio Parri n. 46;

2) di dare atto che nel Registro provinciale dei recuperatori resta attribuito il seguente numero: 68;

3) di sostituire l' "Allegato 3 – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006" della DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018 con il nuovo "Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006" unito al presente atto.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018 per la Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO;

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, n. D DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018 rilasciata alla Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO e fissata al 26/04/2033 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 3 Bis – Recupero rifiuti per gli stabilimenti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006.**

Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO  
Impianto: LUZZARA – VIA FERRUCCIO PARRI n. 46

Registro Provinciale Recuperatori n. **68**

Dato atto che:

- l'impianto risulta iscritto al n. 68 del registro di cui all'art. 33 del D. Lgs. 22/1197, come modificato dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06, a far data dal 03/04/2006, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:
  - comunicazione datata 13/07/2000, pervenuta il 19/07/2000 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2000;
  - comunicazione datata 09/05/2002, pervenuta il 18/05/2002 esercizio attività a far tempo dal 23/03/2003;
  - comunicazione datata 19/04/2004, pervenuta il 04/05/2004 esercizio attività a far tempo dal 02/08/2004;
  - comunicazione datata 28/06/2005, pervenuta il 19/07/2005 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2005;
  - comunicazione datata 01/09/2010, pervenuta il 08/09/2010 esercizio attività a far tempo dal 01/11/2010;
  - comunicazione datata 29/05/2015, pervenuta il 31/08/2015 esercizio attività a far tempo dal 14/07/2016;
- il presente aggiornamento dell'AUA non comporta modifiche del numero di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti e pertanto rimane attribuito il numero 68;
- la comunicazione, presentata dalla ditta per l'aggiornamento dell'AUA, prevede l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti, svolta ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06, alle disposizioni del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed illustra, in specifico, la gestione del rifiuto di conglomerato bituminoso identificato al codice EER 170302 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. stesso, inoltre prevede la modifica della planimetria, a seguito di differente dislocazione delle aree adibite alla tipologia 7.6 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998;
- Oltre quanto sopra esposto, la ditta intende proseguire l'attività di gestione rifiuti, mantenendo invariati i quantitativi istantanei ed annuali trattati, per le operazioni di seguito esposte:
  - Operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti speciali non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
    - 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
    - 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo";

- la operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
- La quantità massima complessiva di rifiuti sottoposta giornalmente ad operazione di recupero (R5) si attesta su 9 tonnellate/giorno di cui 0,84 tonnellate relativa ai rifiuti di cui al punto 7.6.3 lett.a.
- La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria con schema trattamento acque prima pioggia area stoccaggio rifiuti" datata 09/2019.
- Nella planimetria aggiornata dell'impianto sono state individuate tre aree B2a, B2b, B2c in ogni momento saranno utilizzate due aree per lo stoccaggio del rifiuto denominato "conglomerato bituminoso", in attesa dell'effettuazione delle indagini analitiche richieste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e ricevimento dei relativi rapporti di prova e nella terza area sarà depositato il prodotto "granulato di conglomerato bituminoso".

## Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed al D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per quanto concerne il rifiuto individuato al codice EER 170302, ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili;
2. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Planimetria con schema trattamento acque prima pioggia area stoccaggio rifiuti" datata 09/2019 ed alla documentazione tecnica presentata e comunque in area distinta e separata rispetto all'attività di gestione di terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017, senza alcuna interferenza con essa.
3. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compreso il layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
4. tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei.
5. i rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.
6. i rifiuti stoccati devono essere divisi in cumuli e distinti per tipologia, eventuali materiali presenti (frazioni metalliche, cavi elettrici, plastica etc.) derivanti dall'attività di demolizione devono essere separati e smaltiti o avviati a recupero in idonei impianti autorizzati.

7. eventuali altri materiali non avviati al trattamento devono essere raccolti in aree separate e smaltiti in discariche autorizzate.
8. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a limitare diffusioni di polveri dovuta al sollevamento da parte delle macchine operatrici; occorre pertanto soprattutto nei periodi di siccità provvedere ad adeguata irrorazione con acqua.
9. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
10. Devono essere attuate azioni per ridurre la dispersione delle polveri (es. bagnatura) ed i cassoni degli autocarri che trasportano materiale di demolizione dovranno essere telonati.
11. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
12. Per i rifiuti identificati al codice EER 170302 "miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", ai sensi dell'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere rispettati, con le modalità individuate nell'Allegato 1 al D.M. medesimo rispettivamente: il tipo di utilizzo del granulato, la rispondenza del granulato agli standard previsti da specifiche norme Uni En, le procedure di controllo da svolgersi sui rifiuti in ingresso, nonché la conformità del granulato attestata mediante specifiche analisi. Il rispetto di tali criteri è attestato dalla Ditta mediante "Dichiarazione di conformità" redatta con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. stesso.
13. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia le arre di stoccaggio e cumuli di conglomerato bituminoso (rifiuto) in ingresso, sia l'area ed il/i lotti di di granulato di conglomerato bituminoso cessato dalla qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 e per il granulato di conglomerato bituminoso la cartellonistica dovrà anche indicare i riferimenti dell'analisi effettuata ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.
14. I rifiuti di conglomerato bituminoso che, dopo l'operazione di recupero R5, non soddisfino i requisiti del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 per la cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggetti al regime di deposito temporaneo, conformemente all'art. 183 del D. Lgs. 152/06.
15. Per i rifiuti di conglomerato bituminoso, autorizzati al trattamento con operazione R5 ai fini della produzione di prodotti finiti, come da Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 "Chiarimenti circa

l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184- ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", la ditta deve rispettare i quantitativi indicati nell'Allegato 4 del D.M. 05/02/98.

16. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto del codice EER 170302 così come disposte dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.M. medesimo, il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero presso impianti autorizzati.

Si ricorda che la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art.26bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

07.01	<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</b>	R5					
07.01.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	R5					
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>							
07.01.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
170101	cemento	12	20	15	20	15	20
170102	mattoni	12	20	15	20	15	20
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	6	10	6	10	6	10
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	6	10	6	10	6	10

170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	434	740	1410	2390	1410	2390
<b>TOTALE</b>		<b>470</b>	<b>800</b>	<b>1452</b>	<b>2450</b>	<b>1452</b>	<b>2450</b>

<b>07.06</b>		<b>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>						<b>R5</b>
07.06.3 lett. a	Produzione conglomerato bituminoso "verGINE" a caldo e a freddo [R5]						R5	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	71,2	112,5	138,6	225	138,6	225	
200301	rifiuti urbani non differenziati	8	12,5	15,4	25	15,4	25	
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>	<b>125</b>	<b>154</b>	<b>250</b>	<b>154</b>	<b>250</b>	

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**